



Sentenza n. 202/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE per il VENETO

Composta da

TONOLO Marta Presidente

ANGIONI Roberto Consigliere

ALBERGHINI Daniela Consigliere, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto, iscritto al n. **32745** del registro di segreteria, avente ad oggetto il conto giudiziale n. 91001 reso da **Chiara Ziprani**, agente contabile addetto alla gestione delle somme riscosse per i controlli sanitari del MINISTERO della SALUTE – Ufficio di Sanità Marittima e Frontaliera – Servizi di Assistenza Sanitaria ai Naviganti del Veneto Friuli V.G. Trentino A.A. – Ufficio Territoriale di Venezia per il periodo: 01/01/2024 – 31/12/2024 e depositato il 17/04/2025, rappresentata e difesa dall’Avv. Fabio Amato, C.F. LCTLNZ61M24F205O, pec: fabio.amato@ordineavvocatipadova.it, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Padova, via Venezia n. 92/B;

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

Uditi, all’udienza pubblica del 13 maggio 2026, tenutasi con l’assistenza del segretario dr. Marco Greggio, data per letta la relazione, il Sostituto Procuratore Generale Massimiliano Spagnuolo e l’Avv. Fabio Amato per

l'agente, come da verbale.

FATTO

Con la relazione di irregolarità n. 591 del 13 novembre 2025, il Magistrato istruttore chiedeva l'iscrizione a ruolo di udienza del conto n. 91001 reso dall'agente contabile Chiara Ziprani, quale agente incaricato della gestione delle somme riscosse per i controlli sanitari del MINISTERO della SALUTE – Ufficio di Sanità Marittima e Frontaliera – Servizi di Assistenza Sanitaria ai Naviganti del Veneto Friuli V.G. Trentino A.A. – Ufficio Territoriale di Venezia per l'esercizio 2024, depositato in data 17 aprile 2025, avendo rilevato che il conto era in realtà rappresentativo di due distinte gestioni, la prima relativa al periodo dal 1 gennaio al 30 aprile 2024 e la seconda relativa al periodo dal 1 maggio fino al 31 dicembre 2024, solo quest'ultima riferibile all'agente redattore del conto (la prima, invece, in capo all'agente Dragica Maksimovic), senza che fosse stato redatto il necessario verbale di passaggio delle consegne.

La d.ssa Ziprani, infatti, era stata nominata agente contabile per l'ufficio territoriale di Venezia con decreto 22 aprile 2024 del Direttore dell'USMAF, con decorrenza dal 1 maggio 2024, contestualmente alla revoca del medesimo incarico precedentemente assegnato alla d.ssa Dragica Maksimovic, la quale aveva presentato il conto per la propria gestione (1.1./30.4) in data 16 luglio 2024, prodotto in istruttoria, ma mai depositato presso la Sezione.

Veniva, inoltre, rilevato un errore per eccesso (€ 30,00) nel calcolo delle somme riscosse nell'esercizio 2024 e riferite al capitolo di bilancio 2225 che, pur ripercuotendosi sugli importi di talune voci del conto, non mutava il

valore della somma rimasta da versare e da riportare quale residuo nella gestione successiva.

Con decreto del Presidente della Sezione del 27 gennaio 2026, veniva fissata l'udienza di discussione del 13 maggio 2026.

La Relazione ed il relativo decreto di fissazione dell'udienza sono stati ritualmente notificati all'agente in data 10 febbraio 2026.

Con memoria depositata in data 20 aprile 2026 l'agente rappresentava che, sulla scorta di numerose, concordanti, pronunce delle Sezioni territoriali di questa Corte, la mancanza di un formale verbale di passaggio di consegne non impediva l'approvazione del conto e il discarico dell'agente subentrante qualora dall'esame del conto fossero emerse la regolarità sostanziale della gestione, la concordanza dello stesso con le scritture dell'ente e l'assenza di ammanchi, come appunto nel caso *de quo*.

Concludeva, quindi, per l'approvazione del conto ed il discarico dell'agente.

All'udienza del giorno 13 maggio 2026, il rappresentante del Pubblico Ministero ed il difensore dell'agente concludevano come da verbale.

DIRITTO

1. Il presente giudizio ha ad oggetto l'esame del conto giudiziale relativo alla gestione delle somme riscosse per i controlli sanitari del MINISTERO della SALUTE – Ufficio di Sanità Marittima e Frontaliera – Servizi di Assistenza Sanitaria ai Naviganti del Veneto Friuli V.G. Trentino A.A. – Ufficio Territoriale di Venezia, per l'esercizio 2024.

2. Il documento di rendicontazione depositato si presenta organizzato in sezioni, una delle quali relativa alle somme riscosse e versate per le prestazioni di sanità transfrontaliera, assistenziali e medico-legali erogate

dagli Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera (USMAF) e dai Servizi territoriali per l'Assistenza Sanitaria ai Naviganti (SASN).

In tale sezione, le somme riscosse sono distinte per singoli capitoli di bilancio.

Nella sezione "Dare" vengono riportate le somme rimaste da versare alla fine dell'esercizio precedente, ossia al 31/12/2023 (per un totale € 62.417,83), le somme riscosse nell'esercizio o durante la gestione (per un totale di € 987.515,92) e il totale del "Dare" (€ 1.049.933,75).

Nella sezione "Avere", vengono rappresentati i "discarichi amministrativi" (furti, ammanchi, etc.) in conto residui (€ 0,00) e in conto competenza (€ 0,00), le somme versate in conto residui (per un totale di € 62.417,83), le somme versate in conto competenza (per un totale di € 452.147,63) e il totale complessivo dell'"Avere" (€ 514.565,46).

Nella sezione "Differenza" sono riportate le somme rimaste da versare al 31/12/2024, per un totale di € 535.368,29. Tutte le somme residue relative alla gestione precedente (esercizio 2023) sono state riversate completamente in Tesoreria e debitamente documentate.

La gestione non chiude tuttavia in pareggio risultando dei resti, relativi a somme riscosse durante l'esercizio 2024, ma non ancora riversate in Tesoreria costituenti il debito di cassa dell'agente contabile al 31/12/2024, pari ad € 535.368,29, che viene così giustificato: *"quanto a € 535.368,29 è dovuto alle somme riscosse nei giorni dal 01.07.24 al 31.12.24 sul conto corrente intestato all'UT di Venezia n. IT88U0760102000000013131305 e sul conto corrente intestato al SASN Veneto F.V.G. T.A.A. n. IT28F076010200000103285263 e non versate in quanto l'incarico di*

Direttore dell'Usmaf Sasn è rimasto in attesa di assegnazione per il periodo dal 1° agosto 2024 al 07.12.2024 e non sono state ancora concluse le pratiche di cambio intestatario dei conti correnti postali".

È stato, inoltre, dichiarato che "nel corso dell'esercizio 2025, l'agente contabile ha provveduto difatti al versamento dell'intero importo residuo alla data del 31.12.2024".

La correttezza delle rilevazioni contabili del conto ha trovato riscontro nel corso dell'istruttoria, nei prospetti mensili delle somme riscosse, comunicati periodicamente alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia, e nelle quietanze delle somme versate, con la eccezione di una differenza di € 30,00 in eccesso sulle somme riscosse, dall'agente giustificata come *"mera imprecisione materiale, verosimilmente dovuta a un errore di calcolo o a una svista occasionale, priva di qualsiasi intento doloso e riconducibile, al più, a colpa lieve"*, in ogni caso non incidente sui saldi finali.

3. Osserva, tuttavia, il Collegio che la regolarità del conto è inficiata da altro, assorbente, profilo.

È incontestato, infatti, che nel conto sono confluite due distinte gestioni, in violazione dell'art. 612, primo comma, del R.D. n. 827/1924.

Ai sensi di tale norma, *"Gli agenti contabili rispondono della loro gestione personale, e sono tenuti a rendere il conto giudiziale soltanto per quel periodo dell'anno in cui sono stati in carica"* e, conseguentemente, *"ove in un anno più titolari si siano succeduti in un ufficio, ciascuno di essi rende separatamente il conto per il periodo della propria gestione"* (comma 2).

La compilazione da parte dell'agente Ziprani di un unico conto per l'intero esercizio 2024 si pone in contrasto con la suddetta, specifica, disposizione

normativa e risulta priva di giustificazione alcuna alla luce della circostanza, emersa nel corso dell'istruttoria ed incontestata in atti, dell'avvenuta presentazione del conto giudiziale da parte dell'agente cessante, Dragica Maksimovic, per il periodo 1 gennaio-30 aprile 2024, a cui tuttavia, per ragioni non esplicitate, l'Amministrazione -ed in particolare il Responsabile del Procedimento ex art. 139 c.g.c.- non ha dato seguito alcuno, omettendone il deposito presso la Segreteria della Sezione giurisdizionale, pur avendo il conto ottenuto l'attestazione di regolarità amministrativa della competente Ragioneria Territoriale dello Stato in data 06.08.2024 prot. 0054315.

Per tali ragioni gli atti del presente giudizio dovranno essere trasmessi al Procuratore Regionale per il seguito di competenza ai sensi dell'art. 141 e ss. c.g.c.

4. Per il medesimo ordine di ragioni, inoltre, all'atto dell'assunzione dell'incarico avrebbe dovuto farsi luogo agli adempimenti previsti dagli artt. 181 e ss. del R.D. n. 827/1924.

La redazione di un verbale di passaggio delle consegne, lungi dall'essere un mero adempimento formale, è finalizzato a stabilire il debito che l'agente assume (art. 181, comma 3, R.D. 827/1924: *"Al principio della gestione devono essere redatti processi verbali ed inventari, dai quali risulti la seguita consegna dell'ufficio ed il debito che l'agente assume"*) e, correlativamente, ad accertare *"al termine della gestione il credito ed il debito dell'agente cessante"* (art. 181, comma 4, R.D. 827/1924): da qui la necessità che nelle operazioni intervengano tanto l'agente cessante quanto quello subentrante, nonché un rappresentante dell'Amministrazione, poiché il

passaggio delle consegne non solo delimita le responsabilità di gestione di ciascun agente (dovendo ciascun agente rispondere solo per la parte che ha avuto nella gestione ai sensi dell'art. 612, primo comma, R.D. 827/1924 "*Gli agenti contabili rispondono della loro gestione personale, e sono tenuti a rendere il conto giudiziale soltanto per quel periodo dell'anno in cui sono stati in carica*"), ma consente anche di accertare i rispettivi rapporti di debito/credito con l'Amministrazione per conto della quale la gestione è svolta.

Si tratta, quindi, di un adempimento la cui omissione non può ritenersi, di regola (salvi eccezionali casi che, in concreto, possono indurre a ritenere comunque raggiunta la finalità voluta dalla legge, circostanza che, tuttavia nel caso in esame non si dà), superata dalla mera regolarità formale del conto (che nel caso in esame, comunque, non ricorre stante la confusione delle gestioni rendicontate in un unico documento) e dalla corrispondenza alle scritture dell'ente (che, peraltro, non è stata accertata nel corso dell'istruttoria, essendo stata rilevata una discrepanza negli importi delle somme riscosse che, seppur di modesta entità, è rimasta priva di spiegazione alcuna: la difesa dell'agente si è limitata a darne una giustificazione meramente probabilistica, imputandola ad un possibile errore materiale senza fornirne, tuttavia, alcuna dimostrazione).

Un regolare passaggio delle consegne avrebbe consentito all'Amministrazione non solo di delimitare le rispettive responsabilità degli agenti succedutisi nel corso della gestione, evitandone la confusione (e la conseguente responsabilità solidale), ma anche, per altro aspetto, di compilare d'ufficio, in ipotesi, il conto ai sensi dell'art. 614, comma 1, lett.

b) del R.D. n. 827/1924.

Né l'irregolarità potrebbe ritenersi superata ritenendo, per altro verso, quello depositato un conto riassuntivo ai sensi dell'art. 140, comma 1, ultimo periodo, c.g.c.

In primo luogo, infatti, il conto riassuntivo è predisposto *“a cura dell'amministrazione interessata”* (e non da uno degli agenti) e, in secondo luogo, dovendo comunque (art. 140, comma 2, c.g.c.) essere *“idoneo per forma e contenuto a rappresentare i risultati della gestione contabile”*, avrebbe dovuto quantomeno essere strutturato in maniera tale da consentire di individuare le singole gestioni (e portare in allegato i conti relativi a ciascuna di queste), ciò che, nel caso in esame, non si verifica.

5. Alla luce di quanto suesposto, il conto non può essere dichiarato regolare e l'agente non può essere ammesso a discarico.

6s. In assenza di statuizione di condanna, non è luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dei conti, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 32745 del registro di segreteria promosso nei confronti dell'agente contabile Chiara Ziprani in relazione al conto giudiziale n.91001 depositato in data 17 aprile 2025, lo dichiara irregolare e, per l'effetto, non discarica l'agente.

Dispone la trasmissione degli atti al competente Procuratore Regionale per il seguito di competenza ex art. 141 e ss. c.g.c..

Non è luogo a provvedere sulle spese in assenza di condanna.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.

Così deciso in Venezia, nelle camere di consiglio del 13 maggio 2026.

Il Giudice Relatore

Il Presidente

Daniela Alberghini

Marta Tonolo

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

Depositato in Segreteria il 06/07/2026

Il Funzionario Preposto

(firmato digitalmente)

Nadia Tonolo